



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma 18 gennaio 2020

Legge di Bilancio 2020: 6 di 6

L. 27 dicembre 2019 n. 160 in GU 30.12.2019 n. 304.

La **sesta** di **sei** schede dedicate alla Legge di Bilancio 2020, per approfondimenti visita nel nostro sito nella **Divisione Aggiornamento** la **Sezione Veicoli Informativi** e clicca sulla **Zanzara Fiscale n. 2 del 2020**. I commi si riferiscono all'articolo 1.

COMMI 679-680: Tracciabilità dei pagamenti per le detrazioni

Introdotta l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti per **la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%** degli oneri indicati nell'articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative per le persone fisiche. I pagamenti dovranno essere effettuati:

con **versamento bancario o postale;**

con **carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.**

La disposizione **non si applica** alle detrazioni spettanti in relazione:

alle **spese sostenute per l'acquisto di medicinali** e di dispositivi medici;

alle detrazioni per **prestazioni sanitarie** rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

COMMA 690: Estromissione immobili da impresa individuale

Riapertura della possibilità di estromettere **i beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2019 dagli imprenditori individuali** con il pagamento di una **imposta sostitutiva dell'8%**.

Il versamento in due rate con scadenza rispettivamente,

- **il 30 novembre 2020** (60% dell'imposta dovuta)
- **il 30 giugno 2021** (40%).

Si segnala che gli effetti dell'estromissione decorrono **dal 1° gennaio 2020**.

COMMI 691-692: Regime forfettario

Varate modifiche al regime forfettario, in particolare:

soppressa l'imposta sostitutiva al 20% per i contribuenti con ricavi tra 65.001 e 100.000 euro, prevista a partire dal 2020 e mai entrata in vigore;

reintrodotta come condizione per l'accesso al regime forfettario al 15% **il limite delle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio pari a 20.000 euro**. Rimane fermo anche il limite di 65.000 euro conseguiti o percepiti nell'anno di imposta precedente all'ingresso nel regime;

aggiunta come causa ostativa anche la percezione di **redditi di lavoro dipendente e assimilati (comprese le pensioni) eccedenti l'importo di 30.000 euro**.

introdotto un regime premiale per incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica costituito dalla riduzione di un anno del **termine** di decadenza per la notificazione degli avvisi di **accertamento** (quattro anni rispetto ai vigenti cinque).

COMMI 693-704: Rivalutazione dei beni

Per le persone fisiche:

Riapertura della possibilità di rivalutare le partecipazioni in società non quotate e dei terreni (**sia agricoli sia edificabili**) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva.

Prevista **un'unica aliquota all'11%** sia per la rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate sia per i terreni.

Viene aumentata **dal 20% al 26% l'imposta sostitutiva** dell'imposta sul reddito applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni.

Per le persone giuridiche:

Riaperta la **possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni**, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018. Il pagamento dell'imposta sostitutiva prevista è

- del 12% per i beni ammortizzabili,
- del 10% per i beni non ammortizzabili
- anche l'affrancamento è previsto con aliquota al 10%.

Tali imposte sostitutive **possono essere versate in più rate**, entro un massimo che dipende dall'importo complessivo del versamento e gli importi da versare possono essere compensati.

La disposizione prevede inoltre che nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa

ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Infine, viene previsto che il **riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti a bilancio**, cd. Riallineamento, venga applicato anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali.

COMMI 710-711: IVIE e IVAFE

Esteso l'ambito di applicazione dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (**IVIE**) e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (**IVAFAE**) stabilendo che **dal 2020, saranno soggetti passivi** di tali imposte, oltre alle persone fisiche, **anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice**, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività.

COMMI 738-783: Unificazione IMU e TASI

Unificazione IMU (Imposta comunale sugli immobili) e **TASI** (Tributo per i servizi indivisibili).

In linea generale, le aliquote vengono definite sommando le vigenti aliquote di IMU e TASI, lasciando quindi invariata la pressione fiscale.

Eliminata la possibilità di avere due abitazioni principali, una nel comune di residenza di ciascun coniuge.

Relativamente agli immobili strumentali viene prevista la deducibilità dell'IMU dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.

In via transitoria, la deduzione si applica nella misura del 60% per gli anni 2020 e 2021 (ovvero per i periodi d'imposta successivi a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020), mentre l'intera deducibilità dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS ha effetto a decorrere dal 2022, ovvero dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021. La deducibilità per l'anno 2019 viene fissata nella misura del 50%

COMMI 784-815: Sistema riscossione enti locali

Le novità introdotte nei commi sono molte, in particolare per quanto riguarda l'accertamento esecutivo è previsto **che tutti gli atti emessi dagli enti e dai soggetti affidatari della riscossione coattiva contengono tutti gli elementi per assicurare che acquistino efficacia a titolo esecutivo dopo il termine per il ricorso** (compresa l'intimidazione ad adempiere).

In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, **concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili**, a condizione che il

debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

fino a euro 100,00	nessuna rateizzazione
da euro 100,01 a euro 500,00	fino a 4 rate mensili
da euro 500,01 a euro 3.000,00	da 5 a 12 rate mensili
da euro 3.000,01 a euro 6.000,00	da 13 a 24 rate mensili
da euro 6.000,01 a euro 20.000,00	da 25 a 36 rate mensili
oltre euro 20.000,00	da 37 a 72 rate mensili

